



Bruxelles, 17.9.2013
COM(2013) 633 final

2013/0312 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di tale direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata presso il Segretariato generale della Commissione il 2 aprile 2013, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga relativa al diritto di detrarre l'IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli utilizzati anche a fini privati e concessa per l'ultima volta dalla decisione 2011/37/UE del Consiglio¹. In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 19 giugno 2013 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 20 giugno 2013 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

Contesto generale

La decisione di cui sopra ha autorizzato il Regno Unito a limitare al 50% il diritto a detrarre l'IVA versata a monte sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli utilizzati da un soggetto passivo sia a fini professionali che privati. D'altra parte, l'uso privato da parte di soggetti passivi di tali autoveicoli a noleggio o in leasing non era assimilabile a prestazioni di servizi a titolo oneroso.

Grazie a questa deroga chi noleggia o prende autoveicoli in leasing non è più obbligato a tenere una registrazione dettagliata del chilometraggio effettuato a fini privati per ognuno di detti autoveicoli e a contabilizzarne l'uso privato ai fini dell'IVA. La facoltà prevista dall'articolo 168 *bis*, paragrafo 2, della direttiva IVA non prevede la detrazione parziale su base forfettaria e potrebbe applicarsi solo per l'IVA a monte su autoveicoli appartenenti agli attivi dell'impresa del soggetto passivo; pertanto, la deroga è una misura adeguata per conseguire la semplificazione ricercata.

La deroga va pertanto considerata essenzialmente come una misura di semplificazione e scadrà il 31 dicembre 2013.

Di norma, le deroghe sono concesse per un tempo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale è idonea ed efficace. La relazione presentata dal Regno Unito indica che la ripartizione del 50% tra uso professionale e uso privato (o qualsiasi altro uso non professionale ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE) rispecchia ancora oggi globalmente il rapporto tra uso professionale e uso privato degli autoveicoli presi a noleggio o in leasing da soggetti passivi nel Regno Unito. Una proroga della misura di deroga è pertanto appropriata.

Tuttavia, qualsiasi proroga dovrebbe avere durata limitata in modo da valutare se le condizioni, sulle quali si basa la deroga, siano ancora valide. Il Regno Unito ha chiesto di prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2018. È tuttavia prassi comune concedere un periodo di tre anni in casi analoghi (cfr. in proposito le decisioni di esecuzione del Consiglio 2012/232/UE² e 2013/191/UE³). Pertanto, si propone di estendere la deroga fino alla fine

¹ GUL 19 del 22.1.2011, pag. 19.

² GUL 117 del 1.5.2012, pag. 7.

del 2016 e di invitare il Regno Unito a presentare una relazione entro il 1° aprile 2016 comprendente un riesame della limitazione percentuale applicata in caso di richiesta di nuova proroga al di là di tale data. La decisione scade, in ogni caso, all'eventuale entrata in vigore prima di tale termine di una normativa UE che disciplina le restrizioni al diritto a detrazione.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

L'articolo 176 della direttiva IVA dispone che il Consiglio stabilisca le spese che non danno diritto a detrazione IVA. Fino ad allora gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni che erano in vigore il 1° gennaio 1979. Di conseguenza esiste una serie di disposizioni di rinvio ("standstill") che limitano il diritto a detrazione sui veicoli a motore.

Nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta che prevede norme relative alle categorie di spesa che possono essere soggette a un limite del diritto a detrazione, ma il Consiglio non è ancora riuscito a raggiungere un accordo in materia.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La decisione è intesa a prorogare una misura di semplificazione che elimina l'obbligo dei soggetti passivi di tenere una registrazione e di contabilizzare ai fini IVA il chilometraggio effettuato per scopi privati con un autoveicolo aziendale ed ha pertanto un impatto economico potenziale positivo. Tuttavia, in considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque limitato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La decisione di esecuzione è basata sull'articolo 395 della direttiva IVA 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

La proposta è di competenza esclusiva delle istituzioni dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

La decisione di esecuzione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

In considerazione dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia.

³ GUL 113 del 25.4.2013, pag. 11.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁴, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 2 aprile 2013, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a prorogare una misura di deroga in modo da continuare a limitare il diritto dei soggetti passivi che prendono un autoveicolo a noleggio o in leasing di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante sulle spese di noleggio o di leasing dell'autoveicolo nei casi in cui questo non sia utilizzato interamente a fini professionali.
- (2) Con lettera in data 19 giugno 2013 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 20 giugno 2013 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) La decisione 2007/884/CE del Consiglio⁵, modificata dalla decisione di esecuzione 2011/37/UE del Consiglio⁶, ha autorizzato il Regno Unito a limitare al 50% il diritto dei soggetti che prendono un autoveicolo a noleggio o in leasing di detrarre l'IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing nei casi in cui l'autoveicolo non sia utilizzato interamente a fini professionali. Il Regno Unito è stato inoltre autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso a fini privati di un autoveicolo che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing a fini professionali. Tale misura di semplificazione ha eliminato l'obbligo per il soggetto che prende un autoveicolo a noleggio o in leasing di tenere una registrazione del chilometraggio effettuato a fini privati con un'autovettura aziendale e di contabilizzare

⁴ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁵ Decisione 2007/884/CE del Consiglio che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 21).

⁶ Decisione di esecuzione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 11).

ai fini dell'IVA il chilometraggio effettivamente percorso a fini privati da ciascun autoveicolo.

- (4) La relazione presentata dal Regno Unito indica che una limitazione al 50% del diritto a detrazione dell'IVA continua a corrispondere alla situazione attuale, per quanto riguarda l'utilizzo professionale e non professionale dei veicoli interessati da parte del soggetto che li noleggia o prende in leasing. Pertanto è opportuno autorizzare il Regno Unito ad applicare la misura fino al 31 dicembre 2016.
- (5) Qualora il Regno Unito ritenesse necessaria un'ulteriore proroga oltre il 2016, dovrebbe presentare alla Commissione una relazione che comprenda un riesame della percentuale applicata insieme ad una richiesta di proroga entro il 1° aprile 2016.
- (6) Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE⁷, nella quale è prevista l'armonizzazione delle categorie di spese per le quali possono applicarsi esclusioni del diritto a detrazione. La direttiva 77/388/CEE del Consiglio⁸ è stata sostituita dalla direttiva 2006/112/CE. Nell'ambito della proposta adottata dalla Commissione il 29 ottobre 2004 ai veicoli stradali a motore possono applicarsi esclusioni del diritto a detrazione. Le misure di deroga previste dalla presente decisione devono scadere alla data di entrata in vigore di tale direttiva facente seguito alla proposta adottata dalla Commissione il 29 ottobre 2004, qualora tale data fosse anteriore al 31 dicembre 2016.
- (7) La deroga avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/884/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

La presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell'Unione che stabiliscono le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possono beneficiare della piena detrazione dell'IVA, o al 31 dicembre 2016, se questa data è anteriore.

Eventuali richieste di proroga delle misure di cui alla presente decisione sono accompagnate da una relazione, da presentare alla Commissione entro il 1° aprile 2016, che comprenda un riesame della limitazione percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA che grava sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli non utilizzati esclusivamente per scopi professionali."

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della notifica.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁷ COM(2004) 728 def.

⁸ Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente